



COMUNE DI LANUVIO

Medaglia d'argento al Merito Civile
Città Metropolitana di Roma Capitale



P.I. 01117281004 C.F. 02784710580 Tel 06937891 Fax 0693789229 www.comune.lanuvio.rm.it
VII Settore – Assetto del Territorio, Edilizia Privata, Urbanistica, Programmazione del Territorio

REGOLAMENTO APPOSIZIONE MEZZI PUBBLICITARI SUL TERRITORIO COMUNALE 2022 – AGGIORNAMENTO

Approvato con D.C.C. n. _____ del _____

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E CONTENUTO DEI REGOLAMENTI

Le norme del presente Regolamento si applicano in tutto il territorio del Comune di Lanuvio e riguardano specificatamente la disciplina per le installazioni di mezzi pubblicitari sul territorio.

Il piano comprende i mezzi destinati alla pubblicità esterna ed indica le posizioni nelle quali è consentita la loro installazione nel territorio comunale.

CAPO I TIPOLOGIA E CARATTERE DEI MEZZI PUBBLICITARI

Art. 2 - *Insegne di esercizio*

Per insegne e pannelli d'esercizio si intendono le scritte, tabelle e simili a carattere permanente, esposti esclusivamente nella sede e nelle pertinenze di un esercizio, di una industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che vengono prestati; le caratteristiche di tali mezzi pubblicitari devono essere tali da adempiere alla loro funzione, esclusiva o principale, che è l'identificazione immediata dell'attività.

Art. 3 – *Preinsegne e cartelli*

Si definisce preinsegna o cartello la scritta in caratteri alfanumerici, eventualmente completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi realizzata su manufatto mono o bifacciale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa.

Art. 4 - *Striscioni, locandine, stendardi.*

Si considerano con tali definizioni i mezzi mono o bidimensionali, realizzati in materiale privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente nella stessa, finalizzati alla promozione di manifestazioni, avvenimenti e spettacoli..

Art. 5 - *Pannelli luminosi.*

Si definisce “pubblicità con pannelli luminosi” quella effettuata con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, anche con diffusione di più messaggi pubblicitari.

Art.6 - Tende solari

Per tendoni o tende solari si intendono solo quelli (a capotta, a caduta, a sporgenza, ecc.), in tessuto o in altri materiali, posti in corrispondenza degli accessi a botteghe, negozi e mostre, nonché negli archi di portico prospicienti i luoghi di attività medesimi.

Art. 7 – Cartelloni ed altri mezzi pubblicitari.

E' qualificato tale, qualsiasi manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, con le definizioni di cui alle classi precedenti; può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

CAPO II NORME DI ATTUAZIONE

Art. 8 - Limitazioni generali

Nelle zone individuate dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) “ Paesaggio dei centri e nuclei storici e relativa fascia di rispetto “ valgono le indicazioni riportate nel Piano Quadro di Recupero e Rivitalizzazione del Centro Storico :

All'interno del Centro Storico sono vietate le seguenti insegne, mezzi pubblicitari e di segnalazione:

- le insegne a bandiera
- le insegne di tipo auto illuminante;
- le insegne con illuminazione anche esterna intermittente;
- le insegne a messaggio variabile;
- l'apposizione di apparecchi illuminanti abbaglianti
- l'apposizione di apparecchi illuminanti sporgenti dalla facciata;
- qualunque elemento che occulti, anche parzialmente, la vista di elementi di interesse architettonico o ambientale;

Nelle zone vincolate per le caratteristiche di tutti i mezzi pubblicitari si rimanda alla normativa del Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.).

I cartelloni pubblicitari non possono superare la superficie di mq.18.

Tutti i mezzi pubblicitari, ad esclusione delle insegne di esercizio, devono essere ubicati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 51 D.P.R. 495/92 e s.m.i.

Le strutture portanti dei mezzi pubblicitari devono essere formalmente e staticamente coerenti con tutto l'insieme.

In ogni caso tutti i mezzi pubblicitari installati dovranno essere rispettosi di quanto disposto dalla specifica normativa in ordine al superamento delle barriere architettoniche e non dovranno generare pertanto ostacolo fisso o mobile ai percorsi pedonali in riferimento a tale normativa.

Art. 9 - Insegne di esercizio

Nei centri abitati "fuori vincolo di cui al D.Lgs 42/2004" le insegne d'esercizio possono essere autorizzate con materiale di qualsiasi natura, non deperibile e compatibile con le caratteristiche dell'edificio e dell'ambiente ed idonee ad esercitare, in forma esteticamente corretta, la funzione pubblicitaria. Possono essere luminose sia per luce propria che per luce diretta e devono avere un'altezza non superiore al 10% dell'altezza dell'interpiano.

Sono consentite le iscrizioni e decorazioni sui vetri delle porte d'ingresso alle attività pubblicizzate, nei colori oro, nero e argento.

Deve essere evitato il costituirsi di situazioni di particolare densità ed intensità delle iscrizioni e decorazioni delle insegne ed altri mezzi esposti che risultano in contrasto con i valori ambientali da tutelare.

All'interno delle zone individuate dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) "Paesaggio dei centri e nuclei storici e relativa fascia di rispetto", le caratteristiche delle insegne d'esercizio devono essere in armonia con le esigenze di salvaguardia del pregio degli edifici e dell'ambiente nel quale devono essere collocate e conformi a quanto indicato nel Piano Quadro di Recupero e Rivitalizzazione del Centro Storico che recita :

- Sono consentiti i seguenti tipi di insegna:
 - insegne dipinte su facciata o a graffito sull'intonaco;
 - pannelli di lamiera verniciata di tipo opaco con scritte dipinte;
- L'insegna dovrà riportare solo il nome dell'esercizio in corretta ortografia ed eventuali simboli grafici senza l'aggiunta di scritte che pubblicizzano marche di prodotti in vendita e che nulla hanno a che fare con il nome della ditta titolare della licenza.
- L'insegna dovrà trovare di norma posizione arretrata di almeno 5 cm. rispetto al filo esterno degli stipiti e comunque mai in aggetto; tale insegna dovrà essere posizionata nella zona superiore dei vani delle aperture e dovrà seguirne l'andamento.
- Sono preferibili scritte apposte secondo il sistema tradizionale; sono di norma vietate le insegne addossate al muro e, in maniera categorica, quelle affisse "a bandiera".
- Per quanto riguarda i colori, e' doveroso attenersi alle compatibilità dell'aspetto

cromatico dell'intera facciata, comunque e' vietato usare colori e luci che possano creare confusione con la segnaletica stradale.

In tutta la parte del territorio comunale assoggettata a vincolo di cui al D.Lgs 42/2004 sono ammesse insegne in ottone brunito scuro, metallo verniciato scuro, materiali plastici scuri tipo ottone brunito, a lettere singole staccate e applicate direttamente su parete, eventualmente a luce riflessa.

In tali zone sono di norma escluse le insegne di tipo "scatolato" od a "cassonetto" in materiale plastico o simile ad illuminazione diretta o indiretta. Sono ammesse le insegne in ottone brunito scuro, metallo verniciato scuro, materiali plastici scuri tipo ottone brunito, a lettere singole staccate, con scritte calligrafiche al neon, applicate direttamente su parete o su lastra di peperino, eventualmente a luce riflessa, o con scritta scolpita e colorata direttamente su lastra di peperino.

Le insegne dovranno essere collocate orizzontalmente e limitate al minimo ingombro al di sopra del vano di accesso all'esercizio pubblicizzato dall'insegna o comprese nelle imbotti dei vani luce, per un'altezza massima di 40 centimetri ed in armonia con le linee architettoniche degli edifici.

Sono ammesse le insegne bifacciali a bandiera "artistiche in ferro battuto o verniciato", di dimensioni e caratteristiche da valutare in relazione all'edificio ed all'area di circolazione sulla quale prospettano, ad illuminazione indiretta; l'illuminazione interna è ammessa solo per le insegne traforate, per evidenziare all'esterno le iscrizioni ed i simboli nelle stesse contenute.

Per le insegne di esercizio relative le strutture sanitarie o simili, verranno valutate dall'ufficio nel rispetto delle dimensioni previste dal presente regolamento, secondo le indicazioni tipologiche impartite dalla normativa di settore.

Art. 10 -Targhe

Targhe professionali

Le targhe riferite a studi di professionisti iscritti ai relativi ordini professionali potranno essere poste sull'intero territorio comunale.

Esse devono essere in ottone brunito ed avere le dimensioni massime di cm 50X60, essere posizionate ad un'altezza non inferiore a mt 1,40 dal suolo e non essere luminose o illuminate, qualora siano presenti altre targhe le nuove dovranno avere lo stesso formato. Se le targhe sono installate su bugnato le dimensioni dovranno essere contenute all'interno della bugna.

Nelle zone non sottoposte a vincolo paesaggistico potranno essere di materiale trasparente delle stesse dimensioni.

Potranno essere apposte all'ingresso delle attività, all'ingresso delle gallerie private qualora la sede dell'attività sia al loro interno, se la sede dell'attività insiste in un'area recintata all'ingresso di quest'ultima.

Art.11 – Preinsegne e cartelli

Non possono essere luminosi ne per luce propria ne per luce indiretta.

Non possono essere installate nelle zone individuate dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) “ Paesaggio dei centri e nuclei storici e relativa fascia di rispetto” salvo differenti indicazioni impartite dall’Ente stesso.

Nelle zone fuori vincolo ai sensi del D.Lgs 42/2004 dovranno essere realizzati in materiale non deperibile, compatibile con le caratteristiche dell’ambiente o dell’edificio dove eventualmente verranno posizionati e dovranno essere idonei ad esercitare, in forma corretta, la funzione pubblicitaria.

Art. 12 - Striscioni, locandine, stendardi.

Nei centri abitati fuori vincolo ambientale D.Lgs 42/2004, l’installazione in via temporanea di striscioni, festoni di bandiere ed altri mezzi simili che attraversano strade o piazze deve essere preventivamente autorizzata. La località richiesta per la loro installazione viene verificata da servizio tecnico sentito il parere dell’ufficio di polizia municipale, in riferimento alla verifica a garanzia del regolare svolgimento della circolazione stradale.

Non è consentita l’installazione o l’ancoraggio dei mezzi suddetti agli edifici di particolare valore storico o ai monumenti sottoposti a vincolo ex-lege 1089/39.

Tali autorizzazioni provvisorie, di cui ai precedenti commi, possono avere un periodo massimo di gg. 30 da scegliere da parte del richiedente all’interno del quale deve essere contenuto il lasso di tempo della manifestazione pubblicizzata.

Il collocamento delle locandine è consentito in tutto il territorio comunale all’interno delle vetrine , previo pagamento dell’imposta sulla pubblicità.

Gli striscioni, festoni di bandiere ed altri mezzi simili possono essere comunque illuminati indirettamente.

Art. 13 - Pannelli luminosi.

L’installazione permanente può essere autorizzata all’interno ed all’esterno di impianti pubblici, su edifici, recinzioni, all’interno delle zone del centro abitato a condizione che non si determinino contrasti dannosi con le caratteristiche dell’ambiente.

Possono essere realizzati in materiale di qualsiasi natura, purché esso sia in armonia con le caratteristiche dell’edificio sul quale vengono installati e compatibili con l’ambiente del quale l’edificio stesso fa parte. Possono essere luminosi sia per luce propria che per luce diretta.

Nei centri abitati “fuori vincolo D.Lgs 42/2004 ” i cartelli possono essere autorizzati con forme e materiali compatibili con le caratteristiche dell’edificio e dell’ambiente ed idonee ad esercitare, in forma esteticamente corretta, la funzione pubblicitaria.

L’installazione permanente non è consentita sugli edifici e nelle zone sottoposte a vincolo di cui al D.Lgs 42/2004.

Art.14 - Tende solari

Nei centri abitati anche all’interno delle zone sottoposte a vincolo di cui al D.Lgs 42/2004 le pubblicità su tende solari possono essere autorizzate in forme e materiale, compatibile con le caratteristiche dell’edificio e dell’ambiente ed idonee ad esercitare, in forma esteticamente corretta, la funzione pubblicitaria.

All’interno delle zone individuate dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) “ Paesaggio dei centri e nuclei storici e relativa fascia di rispetto”, valgono le indicazioni del Piano Quadro di Recupero e Rivitalizzazione del Centro Storico:

- Bisogna limitare al vano della porta o della finestra l’ingombro delle tende e “cappottine”, purché retraibili o ripiegabili, di colore unico armonizzato al colore della facciata.
- E’ consentita su di esse la sola iscrizione del nome o dell’attività commerciale in un unico colore e dimensione costanti.
- L’apposizione di tende frangisole dovrà avere come quadro di riferimento globale l’assetto dell’intero edificio in cui essa si inserisce, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche decorative dell’immobile.
- Le tende frangisole non dovranno in particolare nascondere gli elementi architettonici costituiti dalle cornici delle porte, portoni, vetrine ed eventualmente finestre e nemmeno i sopraluce costituiti da “rostre” in ferro battuto.
- Potranno pertanto essere collocate esclusivamente all’interno dei vani delimitati dalle cornici architettoniche e dovranno essere del tipo a braccio estensibile che non implicino appoggi e chiusure laterali.
- L’oggetto massimo consentito non può superare 120 cm. dal filo di facciata. I lembi inferiori della tenda dovranno mantenersi ad almeno 210 cm. dal suolo.
- Le tende aggettanti sullo stesso fronte di una costruzione, al fine di ottenere unità ed organicità nell’arredo urbano, devono essere realizzate con forma, dimensioni e colore omogenee.
- La colorazione delle tende dovrà essere uniforme e compatibile con l’assetto cromatico dell’intera facciata.

- Per l'installazione di tende frangisole ai piani superiori, in appartamenti privati, vale la norma che essa è consentita ogni qualvolta si intendano coprire esclusivamente superfici a balcone o terrazzo.
- In questi casi la tenda dovrà avere l'estensione sia in larghezza, sia in profondità del balcone ed inoltre dovrà essere collocata in tutti i balconi dell'edificio, con le medesime forme e colorazioni; non sono assolutamente ammesse scritte o grafici di qualsiasi genere. Anche in questi casi le colorazioni devono essere compatibili con l'assetto cromatico dell'intero edificio ed inoltre la forma deve essere del tipo a braccio estensibile che non implichi appoggi a terra e chiusure laterali.

In tutta la parte del territorio comunale le pubblicità su tende solari sono ammesse solo in corrispondenza delle entrate e delle vetrine degli accessi a botteghe, negozi e mostre, e devono distare dal limite della carreggiata in base alla tipologia di viabilità della distanza prevista dal Codice della Strada.

Art. 15 - Cartelloni ed altri mezzi pubblicitari

Nelle zone vincolate per le caratteristiche di tutti i mezzi pubblicitari si rimanda alla normativa del Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.).

Nei centri abitati “ fuori vincolo di cui al D.Lgs 42/2004 ” i cartelloni possono essere autorizzati con materiale non deperibile, compatibile con le caratteristiche dell'edificio e dell'ambiente ed idonee ad esercitare, in forma esteticamente corretta, la funzione pubblicitaria.

Nel caso di recinzioni per cantieri e simili sono ammesse le collocazioni di impianti pubblicitari o manifesti.

Nel caso di copertura totale dei ponteggi, a scopo pubblicitario, dovrà essere riservata agli esercizi o attività presenti nell'immobile la superficie espositiva minima corrispondente alle insegne.

Lungo le strade comunali fuori dei centri abitati si osservano le disposizioni richiamate dal Codice della Strada.

CAPO III PROCEDURA AMMINISTRATIVA

Art. 16 Procedura amministrativa.

Come previsto dal Testo Unico per l'Edilizia D.P.R. n.380/2001 art.23 Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ed eventuali nulla osta necessari.

La SCIA dovrà essere presentata esclusivamente tramite Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) e dovrà contenere la seguente documentazione:

1) Elaborati grafici contenenti:

- Cartografia d'insieme che consenta la localizzazione (stralcio di PRG e stralcio catastale).
- Planimetria in scala 1:500 o 1:200, estesa ad un ambito longitudinale pari a mt. 50 a monte ed a valle, comprensiva dell'intera carreggiata stradale con l'indicazione della larghezza, del marciapiede, l'individuazione del punto d'installazione dei manufatti. Nel caso in cui il manufatto ricada su area privata la planimetria dovrà essere corredata della indicazione della distanza intercorrente tra l'impianto e le recinzioni contigue - angoli - incroci semaforici, nonché l'espressa indicazione dei metri quadrati dell'area privata scoperta.
- Particolari in scala 1:50 o 1:20 illustrante il messaggio pubblicitario comprensivo dell'impianto che lo sostiene e relative strutture di sostegno.

2) Dettagliata relazione tecnica sui lavori da eseguire con la descrizione dei materiali posti in opera, dei colori, della quantità e dell'intensità delle luci e di ogni altro particolare che serva ad illustrare l'opera per la quale si chiede l'autorizzazione.

3) Documentazione fotografica del sito con tutti i punti di ubicazione dei mezzi pubblicitari

L'installazione su proprietà pubblica dovrà essere autorizzata dagli uffici preposti a seguito della completa istruttoria documentale.

Art. 17 - Efficacia e revocche.

Gli atti autorizzativi rilasciati per i mezzi pubblicitari installati su proprietà pubblica avranno validità di anni 5 al termine dei quali si potrà procedere alla presentazione di istanza di rinnovo.

Al termine del periodo di efficacia dell'autorizzazione la struttura pubblicitaria dovrà essere completamente rimossa e ripristinato lo stato dei luoghi.

Per motivate sopravvenute ragioni di pubblico interesse, le autorizzazioni possono essere revocate in qualsiasi momento o non rinnovate, con conseguente obbligo di ripristino della situazione antecedente.

Art.18 - Rimozione dei mezzi abusivi.

L'Amministrazione Comunale provvede a far rimuovere le insegne, le targhe, i pannelli, le tende solari e ogni altro mezzo pubblicitario collocati abusivamente, addebitando ai responsabili, previa contestazione delle relative infrazioni, le spese sostenute per la rimozione.

Il materiale abusivamente installato può essere, con atto dell'Amministrazione Comunale, sequestrato a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, dell'importo dell'imposta evasa, nonché dell'ammontare delle relative sanzioni.

Art.19 – Rimandi normativi.

Per tutto quanto non contenuto nel presente regolamento si fa riferimento al Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495 e s.m.i.